

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 3-4331

Affidamento alla SORIS S.p.A. delle attività di gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e di servizi correlati.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Con propria deliberazione 13 giugno 2016, n. 15-3468, la Giunta regionale ha autorizzato l'acquisto di quote della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Torino nel capitale della SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A., siglabile SORIS S.P.A., con sede legale in 10139 Torino (To) alla via Vigone 80, codice fiscale 09000640012, corrispondente al numero d'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

considerato che detta iniziativa finanziaria ha lo scopo principale, dichiarato nelle premesse della citata deliberazione, di conseguire un maggior controllo e una migliore gestione dell'attività di riscossione coattiva dei tributi propri e delle altre entrate di diritto pubblico attraverso l'affidamento di tale funzione, e di altre ad essa correlate, ad un soggetto, qual è appunto Soris S.p.A., esperto e già operante in materia, immediatamente sottoposto alla vigilanza dell'autorità regionale e costituente unico interlocutore istituzionale per le competenti strutture, e ciò in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

richiamato l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, il quale dispone che la Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), ovvero mediante ruolo;

rilevato che tale disciplina rende applicabili, per quanto compatibili, gli articoli 52 e seguenti del citato decreto legislativo n. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- a) l'articolo 52, comma 5, lettera b, numero 3, secondo il quale la riscossione può essere affidata alle società a capitale interamente pubblico, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
- b) lo stesso comma, lettera c, a norma del quale tale affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

rilevato che trovano inoltre applicazione:

- a) l'articolo 192, comma 2, del titolo II della parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- b) la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 1-3120, di approvazione delle linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di *in house providing* strumentale;

ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, doversi dare mandato alla competente direzione risorse finanziarie e patrimonio di valutare le condizioni legittimanti l'affidamento alla predetta società, secondo il modello dell'*in house providing*, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, della normativa interna e delle citate deliberazioni, verificata in particolare la congruità economica dell'offerta presentata avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, delle seguenti attività:

- a) gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;
- b) gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento;
- c) riscossione ordinaria della tassa automobilistica regionale, per la quale SORIS S.p.A. assume la qualifica di intermediario della riscossione ai sensi della vigente normativa ed è abilitata a ricevere i pagamenti spontanei eseguiti dai soggetti passivi del tributo nei termini ovvero, fuori termine, in forma di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ancora a seguito di accertamento nonché in qualsiasi altra forma il pagamento possa essere eseguito agli intermediari della riscossione;
- d) gestione delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati a G.E.C. S.P.A. e dalla medesima restituiti alla Regione a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione volontaria;

ritenuto inoltre doversi stabilire i criteri generali cui il contratto di servizio deve uniformarsi;

visto l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, (*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie*), che autorizza l'esecutivo a disporre l'affidamento di che trattasi fino al 31 dicembre 2021;

dato atto che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento è stimato in euro 122.000,00 per l'anno 2016, in euro 5.600.000 per l'anno 2017 e in euro 4.000.000,00 per l'anno 2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di dare mandato alla competente direzione risorse finanziarie e patrimonio di valutare le condizioni legittimanti l'affidamento alla SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A., siglabile SORIS S.P.A., più in dettaglio identificata in premessa, secondo il modello dell'*in house providing*, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, della normativa interna e delle citate deliberazioni della Giunta regionale, verificata in particolare la congruità economica dell'offerta presentata avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, delle seguenti attività:

- a) gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;
- b) gestione di servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento;
- c) riscossione della tassa automobilistica regionale, per la quale SORIS S.p.A. assume la qualifica di intermediario della riscossione ai sensi della vigente normativa ed è abilitata a ricevere i pagamenti spontanei eseguiti dai soggetti passivi del tributo nei termini ovvero, fuori termine, in forma di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ancora a seguito di accertamento nonché in qualsiasi altra forma il pagamento possa essere eseguito agli intermediari della riscossione;
- d) gestione delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati a G.E.C. S.P.A. e dalla medesima restituiti alla Regione a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione volontaria;

2) di stabilire i seguenti principi di carattere generale cui deve uniformarsi il contratto di servizio:

- a) definisce i rapporti di carattere generale, rinviando ad appositi disciplinari di servizio la regolamentazione specifica delle singole attività;
- b) definisce le modalità di esercizio del potere di vigilanza e controllo sul rispetto del modo e dei tempi dell'effettuazione dei servizi, dando atto che la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 12 delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 1-3120, la costituzione di un tavolo di coordinamento con la Città di Torino e con i maggiori altri enti partecipanti;
- c) gli importi degli oneri, degli eventuali altri compensi e dei rimborsi delle spese spettanti alla società non possono in ogni caso, per la parte relativa alla gestione dei servizi di riscossione coattiva, essere superiori a quelli di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei relativi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) in presenza di modificazioni legislative, sia di fonte statale che di fonte regionale, ovvero di istruzioni o interventi che richiedano una sostanziale revisione dell'operatività tale da determinare un documentato aggravio di costi in misura superiore al cinque per cento, la Regione e la società devono concordare modalità operative che comportino la riduzione dei costi in misura inferiore a detta percentuale ovvero adeguare i compensi in misura non superiore alla medesima;
- e) la determinazione dei corrispettivi deve uniformarsi a criteri di economicità, garantendo nel contempo elevati standard qualitativi e di trasparenza, nonché di redditività complessiva, tenuto conto della spesa storica in riferimento agli standard di servizio;
- f) la Regione riconosce alla società, a titolo di anticipazione dei rimborsi ad essa spettanti per la mancata riscossione dovuta a cause non imputabili alla medesima, una percentuale, da definirsi con la stessa deliberazione di cui al punto a, dell'importo riscosso nel trimestre di riferimento;

3) di disporre che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 122.000,00 per l'anno 2016, ad euro 5.600.000 per l'anno 2017 e ad euro 4.000.000,00 per l'anno 2018, trova copertura sugli stanziamenti di cui al capitolo 113113 del bilancio di previsione 2016-2018; con il bilancio di previsione 2017-2019 gli stanziamenti annuali definiti con la presente deliberazione potranno essere stornati dal capitolo 113113 ad un apposito capitolo di nuova istituzione;

4) di autorizzare la gestione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte sugli stanziamenti di bilancio 2016, 2017 e 2018 del capitolo 113113, per i seguenti importi:

- euro 122.000,00 sull'esercizio finanziario 2016;
- euro 600.000,00 sull'esercizio finanziario 2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

(omissis)